AS674 - COMUNE DI GROTTAMMARE (AP) - DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

Roma, 4 febbraio 2010

Dott. Luigi Merli Sindaco

Oggetto: richiesta di parere in materia di concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale.

Signor Sindaco,

in relazione alla richiesta di parere pervenuta in data 22 dicembre 2009 e relativa alla proroga prevista dall'articolo 23, comma 4 del decreto legge n. 273/2005, convertito in legge n. 51/2006, nonché alla possibilità di indire una gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas nelle more della definizione degli ambiti territoriali minimi, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/1990, così come deliberato nell'adunanza del 27 gennaio 2010, esprime le seguenti considerazioni.

Il parere richiesto solleva una prima problematica riguardante l'interpretazione della disciplina speciale del periodo transitorio per gli affidamenti e le concessioni dei servizi di distribuzione del gas naturale rientranti nell'ambito di applicazione della normativa in materia di metanizzazione del Mezzogiorno (art. 23, comma 4, del D.L. n. 273/2005, convertito nella L. n. 51/2006), con particolare riferimento alla sua applicazione anche nei casi in cui l'ente locale, e di conseguenza il concessionario, abbiano beneficiato del finanziamento previsto dall'art. 11 della legge n. 784/1980 per la realizzazione solo di un tratto esiguo di rete.

Premettendo che esula dai compiti di questa istituzione fornire un'interpretazione autentica delle norme vigenti o entrare nel merito di casi specifici sui quali è chiamata ad esprimersi la giurisprudenza amministrativa, la questione rileva sotto un profilo antitrust nella misura in cui ha ad oggetto l'interpretazione estensiva di norme che, dilatando l'arco temporale di affidamento della concessione in assenza di gara, prolungano nel tempo il differimento dell'applicazione dei principi di concorrenzialità e liberalizzazione nel settore del gas.

Al riguardo si osserva che un'interpretazione volta ad includere nell'ambito di applicazione del beneficio di una gestione dodicennale qualsiasi intervento anche esiguo sulla rete configge con la *ratio* e il carattere eccezionale dell'art. 23, comma 4 della legge n. 51/2006. Infatti, se lo scopo dell'art. 23, comma 4 citato è quello di consentire, in via del tutto eccezionale, che gli impianti siano gestiti per almeno dodici anni dagli stessi soggetti che li hanno realizzati, in base all'esigenza di tener conto del tempo necessario per la costruzione delle reti, non appare

proporzionato e ragionevole accordare tale favore relativamente a qualsiasi intervento finanziato, a prescindere dalla sua reale entità. Di conseguenza, con le cautele rese necessarie dal fatto che la norma non risulta di agevole lettura, allo stato, l'Autorità riterrebbe preferibile, sotto il profilo concorrenziale, l'adozione di un'interpretazione *strictu sensu* della norma in parola.

Per quanto riguarda la seconda questione, ovvero la possibilità di esperire le procedure di gara da parte degli enti locali nelle more della determinazione degli ambiti territoriali minimi da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero per i rapporti con le regioni, si osserva che l'Autorità, conformemente alla giurisprudenza amministrativa che finora si è pronunciata sulla questione¹, ritiene che, pur essendo certamente auspicabile, sotto il profilo dell'efficienza delle gestioni, l'espletamento di gare sulla base di ambiti territoriali minimi, l'interpretazione orientata a sostenere il blocco delle gare fino alla determinazione di detti ambiti si ponga in contrasto con il principio comunitario di concorrenza, la cui attuazione attraverso un atto ministeriale potrebbe essere rinviata ad un futuro incerto, con il rischio di ritardare ulteriormente il completamento del processo di liberalizzazione nel settore del gas. Pertanto, pur in presenza di un quadro normativo estremamente incerto, l'Autorità ritiene preferibile propendere, quantomeno, per la soluzione della facoltatività, lasciando liberi i Comuni di decidere se indire le gare o se attendere la definizione degli ambiti.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

 $^{^1}$ Cfr. Sentenze del TAR Lombardia Brescia n. 730/08; n. 582/08; n. 566/08; n. 322/2009; n. 1221/2009. Cfr. anche ordinanza del Consiglio di Stato del 30 settembre 2008 n. 5213.